

## **Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 89 del 24/10/2012 - rif. Fasc. 1349/2010**

Deliberazione n. 89 del 24/10/2012 - rif. Fasc. 1349/2010 d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.1

È inammissibile l'affidamento diretto, ex art. 125 co. 8 D.Lgs n. 163/2006, di lavori aggiuntivi collegati a quelli già in corso alla stessa impresa esecutrice dei lavori dell'appalto principale, nonché l'affidamento di lavorazioni extracontrattuali già eseguiti e non preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 132 del Codice.

Deliberazione n. 89 del 24/10/2012 - rif. Fasc. 1349/2010 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

Sono illegittime le perizie di variante redatte in sanatoria giacché l'uso delle varianti è consentito per legge al fine di inserire e autorizzare le lavorazioni extra contrattuali non ancora realizzate (cfr. deliberazione AVCP n. 205/2002).

Deliberazione n. 89 del 24/10/2012 - rif. Fasc. 1349/2010 d.lgs 163/06 Articoli 132, 240 - Codici 132.1, 240.1

L'accordo bonario deve limitarsi a risolvere in maniera celere il contenzioso insorto tra le parti a seguito dell'apposizione delle riserve nei registri di contabilità; pertanto, non possono essere oggetto di accordo bonario varianti non rientranti nella casistica di cui all'art. 132 del Codice dei contratti pubblici o eseguite in via autonoma dall'impresa, ovvero senza preventiva predisposizione e approvazione della stazione appaltante (cfr. deliberazione AVCP n. 249/2003).

Deliberazione n. 89 del 24/10/2012 - rif. Fasc. 1349/2010 d.lgs 163/06 Articoli 132 - Codici 132.1

Sono considerati errori di progettazione le ipotesi di inadeguata valutazione dello stato di fatto per violazione delle norme di diligenza nella predisposizione di elaborati progettuali da parte del progettista, e ciò, in particolare, per le possibili conseguenze collegate all'entità delle varianti approvate ex 132 co. 1 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006.

Deliberazione n. 89 del 24/10/2012 - rif. Fasc. 1349/2010 d.lgs 163/06 Articoli 90 - Codici 90.1, 90.1.2, 90.1.3

È in contrasto con la normativa di settore l'affidamento, in base a convenzione, di incarichi professionali a tecnici esterni all'Amministrazione e, in ogni caso, a soggetti diversi da quelli previsti dall'art.33 del Codice dei contratti pubblici (SIIT, centrali di committenza, amministrazioni provinciali; cfr. deliberazione Avcp n. 11/2008), atteso che il ricorso al mercato con procedura ad evidenza pubblica è contemplato solamente in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti.